



CICERONE



ORGANO DI INFORMAZIONE DEI PENSIONATI

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB - Roma - 1/2006 - Gennaio - Febbraio - Marzo



CICERONE

Bimestrale S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Sito internet: www.sindacatoorsa.it
e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Direttore responsabile
Elena Maccanti

PEGASO Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

Direttore editoriale
Rosa Mellina

Coordinatore editoriale
Giorgio Bono

In redazione
Mario Leotta • Fausto Mangini
Cetty Patti • Giuseppe Pisano
Antonio Torre • Giuseppe Torrente
Gaetano Trigiglio • La Redazione
Giorgio Vagaggini • Pier Luigi Villa

Fotografia copertina: Alessandro Canale

Progetto grafico
Pegaso Società Cooperativa

Stampa
Arti Grafiche San Rocco - Grugliasco (TO)

Reg. Trib. di Roma n. 536/2000 del 13/12/2000

Concessionaria per la pubblicità
Pegaso Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino
Tel. 011 5171242 - Fax 011 539473
e-mail: pegasoin@tin.it



Il S.A.PENS. cura la diffusione della rivista in base a una mailing list, continuamente aggiornata. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1 della Legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione, ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente di fare modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:

Pegaso Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

La Pegaso lascia agli autori la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e agli artisti quella dei contenuti espressi nelle loro opere.

Il S.A.PENS. ha una propria
indissolubile autonomia
decisionale. Ai soci è garantita
la più ampia libertà
di espressione, assicurando
il reciproco rispetto di tutte le
opinioni politiche, ideologiche
e di fede religiosa.
Nel contempo il sindacato
respinge e non ammette
alcuna influenza e ingerenza
di organismi politici,
ideologici e religiosi ...
(Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS.)

sommario

- 3** **Verso la nuova legislatura**
- 4-5** **La Privacy (breve cenni)**
- 5** **Campagna 730/2006**
- 4** **Apertura nuova sede Or.S.A.- S.a.pens.**
- 6** **Pensioni e tariffe**
- 7** **Lettera all'Onorevole Baccini**
- 7** **Documento finale manifestazione pensionati**
- 8-9** **Frammenti di storia: La politica e gli affari**
- 9-10** **Ritornano le ganasce fiscali**
- 10** **Cartelle impazzite**
- 12-14** **Notizie in breve**
- 15** **Nuova sede Or.S.A. - Mestre**
- 16-17** **Qual buon vento! Tutto... in trentacinque anni e della sua città**
- 18-19** **I vostri quesiti**



Verso la nuova legislatura

La manifestazione nazionale del 28 febbraio scorso, promossa da tutte le sigle che compongono il Forum, ha visto la grande partecipazione dei pensionati provenienti da tutte le Regioni d'Italia.

La Sala Convegno dell'Istituto Sacro Cuore in Roma, gremita in ogni ordine di posto, si è dimostrata ancora una volta la sede ideale per tirare le somme della legislatura appena conclusa. Gli interventi degli Onorevoli Benedetti Valentini, Presidente della XI Commissione Lavoro della Camera, e Gianni Alfonso componente il Comitato ristretto per le proposte di legge sulle *pensioni d'annata* hanno ulteriormente valorizzato i lavori.

Valutazioni di natura non solamente politiche ci portano ad affermare che, se è vero che molte risposte alle nostre problematiche sono rimaste disattese, è altrettanto vero che non possiamo considerare fallimentari i risultati conseguiti in seguito alla nostra costante azione tesa a dare soluzioni alle esigenze dei pensionati.

I rapporti con la Presidenza dell'Istituto Centrale di Statistica ci hanno consentito di essere partecipi nelle decisioni della Commissione Tecnica che sta sviluppando l'ipotesi di un paniere con voci di beni, servizi e consumi propri dei pensionati e la loro incidenza nello stesso, proponendo soluzioni concrete per la revisione dei meccanismi di indicizzazione delle pensioni. La XV legislatura dovrà essere pertanto quella in cui, forte delle sentenze 8/2000 della Corte dei Conti a Sezione Unite e della sentenza 30/2004 della Corte Costituzionale, dovrà definitivamente risolvere il problema delle reversibilità e quello delle pensioni d'annata.

Va ricordato che le decisioni scaturite dalle sentenze citate demandano al Parlamento l'obbligo di legiferare in merito. Obbligo che riguarda anche il diritto alla percezione della doppia *indennità integrativa speciale* sul cumulo di più pensioni.



Per quanto riguarda la problematica inerente la *vigenza triennale dei contratti di lavoro* dei pensionati ex ferrovieri, l'esiguo stanziamento di 8 milioni di euro/annui già previsti dalla legge 31 marzo 2005 n.43 dovrà essere rifinanziato in modo tale da soddisfare le reali esigenze in applicazione dei CCNL che si sono succeduti negli anni tra il 1981 ed il 1995.

Tanti impegni che la prossima legislatura sarà chiamata a risolvere per rendere più dignitosa la vita dei pensionati e non solo.

Non ci stancheremo mai di affermare che le nostre battaglie sono finalizzate a migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini, ricordandoci sempre che *i lavoratori di oggi saranno i pensionati di domani*.

Giuseppe Torrente



La Privacy

(brevi cenni)

La nostra Carta Costituzionale protegge, tra l'altro, valori quali il lavoro, l'ambiente, la riservatezza delle persone ed introduce, a tal fine, entro determinati limiti, la responsabilità dei soggetti pubblici: in breve la tutela della persona.

Tutela della persona da intendere non solo per i singoli che aspirano o si oppongono a provvedimenti, ma anche intere categorie, quali ordini professionali, collegi (fenomeno associativo).

La tutela effettiva è garantita, all'evolversi del tempo e delle situazioni, dal Legislatore, il quale, con interventi legislativi mirati, cerca di riportare ordine ed organicità nei settori ove le normative succedutesi nel tempo, hanno necessità di aggiornamento, considerato l'insorgenza di nuove questioni giuridiche.

La persona viene così posta in un ruolo centrale e primario, e nei luoghi di lavoro e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (non più in situazione di *primazia*), potendo così esprimere compiutamente il diritto alla inviolabilità della propria sfera di riservatezza, ad un ambiente salubre, a godere e disporre in piena libertà della proprietà privata, alla tutela piena sul luogo di lavoro.

Viene così affermato il principio dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona! Occupiamoci brevemente del Decreto Legislativo 30/6/ 2003 n. 196, che regola la protezione dei dati personali (Codice della Privacy).

Il DL. 196/03 è stato il primo in Europa a dare attuazione organica alla disciplina della materia della protezione dei dati personali, tenendo conto non solo del quadro normativo comunitario ma anche di quello internazionale.

Nell'articolo 1 del Codice la privacy assurge a pieno titolo al rango di diritto fondamentale della persona umana, mentre l'articolo 2 impone con chiarezza il rispetto dei diritti e delle libertà. Sempre nel secondo articolo del Codice vengono ribaditi i principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità di esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e delle libertà fondamentali, da garantire così un elevato grado di tutela.

Nell'art. 3 sono previste specifiche norme nel trattamento dei dati con riguardo alla configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici.

L'art. 4 pone garanzie di rispetto e tutela della privacy molto rigorose, in relazione alla protezione dei dati sensibili: sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico-sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati raccolti devono essere:

- registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in operazioni con termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato, una volta esaurito lo scopo primario di raccolta e trattamento;
- pertinenti, completi e non eccedenti le finalità di raccolta.

La violazione del Codice della Privacy può sfociare in danno patrimoniale (risarcibile) del soggetto leso, come in danno non patrimoniale. Quest'ultimo, all'art. 11, viene equipa-



rato al patrimoniale *ex lege*, perché, pur essendo in assenza di *deminutio patrimonii* del soggetto leso, lo stesso soggetto può aver subito pregiudizi ideologici, morali od esistenziali di altra natura, risarcibile su richiesta di parte ed a fronte di pronuncia giudiziaria. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione intelligibile*

(art. 7) E' la conferma al diritto all'accesso ai dati personali, ai documenti amministrativi attinenti alla (e confliggenti) con la tutela della riservatezza. Così la disciplina generale. Derghe od integrazioni vengono disposte dal codice in relazione a specifici settori quali l'ambito giudiziario, le attività delle forze di Polizia, le attività inerenti la difesa e la sicurezza dello Stato.

Giuseppe Pisano

CAMPAGNA 730/2006

La stagione della dichiarazione dei redditi è partita per tutti i pensionati ed i loro familiari. Anche quest'anno, così come avvenuto in quelli precedenti, per tutti gli associati, il S.A.PENS. provvederà all'assistenza e alla compilazione del modello 730.

Tutti coloro che si rivolgeranno ai nostri esperti avranno a disposizione una consulenza appropriata alle loro esigenze.

Il mod. 730 potrà essere consegnato ai nostri Centri Caf fino al 15 giugno.

Come è noto, per quanto concerne la materia fiscale, dal 1 gennaio 2005 sono state introdotte alcune novità importanti, che vanno a modificare sensibilmente non solo le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, ma anche il suo risultato finale.

In particolare:

1. sono stati modificati scaglioni ed aliquote per il calcolo della tassazione (tabella sottostante)

Aliquote e scaglioni di reddito

Scaglioni di reddito (importo annuale in euro)		Intervallo singoli scaglioni
Aliquote		
Fino a 26.000	26.000	23%
Da 26.001 a 33.500	7.500	33%
Da 33.501 a 100.000	66.500	39%
Oltre 100.000	Illimitata	43%

2. al posto delle vecchie detrazioni sono state introdotte nuove deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni che possono essere più o meno favorevoli al contribuente a seconda del reddito complessivo conseguito nell'anno e della percentuale spettante e che, quindi, vanno calcolate tramite una formula particolare e molto soggettiva.

Per tali motivi e ricordando che anche il calcolo della deduzione *no-tax area* spettante non risulta mai molto semplice, si ritiene opportuno consigliare tutti i nostri iscritti, nel loro esclusivo interesse, ad approfittare dei nostri **Centri Caf** per una accurata verifica delle imposte dovute e/o già corrisposte, tenuto anche conto dell'opportunità ancora ammessa dalla legge di poter ricorrere alla cosiddetta **clausola di salvaguardia**, che consente di poter applicare le modalità di tassazione più favorevole al contribuente, scegliendo tra la normativa precedente (anni 2002 - 2003) e quella attuale (anno 2005) e, comunque, per usufruire gratuitamente di tutti i servizi offerti.

Giorgio Vagaggini



Pensioni e tariffe

Al 31 dicembre 2004, le prestazioni pensionistiche previdenziali ed assistenziali erogate ammontavano a 23.147.978, per un importo complessivo annuo di 207.974 milioni di € (pari al 15,30% del prodotto interno lordo) ed un importo medio annuo di 8.985 €. Le prestazioni IVS sono state 18.373.790 a fronte di 1.078.420 pensioni indennitarie e 3.695.768 assistenziali.

Questo il quadro che emerge dalla relazione annuale sui trattamenti pensionistici condotta dall'Istituto Centrale di Statistica in collaborazione con l'Inps.

Una ricerca dell'Ufficio Studi della Cgia di Mestre afferma invece che dei 14.439.106 assegni pagati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 48,9% (esattamente 7.068.355) non supera la soglia dei 500 € al mese. Va inoltre aggiunto che il 12,4% di queste stanno sotto la soglia dei 250 € al mese. Ecco nel dettaglio le cifre dello studio Cgia:

Classi di importo	Numero di pensioni	Incidenza % sul totale	Importo medio mensile in €
Fino a 500 €	7.068.355	48,95	337,68
Da 501 a 750 €	3.291.419	22,80	587,32
Da 751 a 1.500 €	3.168.909	21,95	1.037,65
Da 1.501 a 2.000 €	578.396	4,01	1.712,03
Da 2.001 a 3.000 €	276.379	1,90	2.313,43
Oltre 3.000 €	555.648	0,39	3.912,81
Totale	14.439.106	100,00	654,86

C'è poco da essere allegri!!! Un dato allarmante che malgrado l'aumento della spesa previdenziale (+ 5,5% rispetto al 2003), dimostra che oltre metà della prestazioni non supera la soglia di povertà. L'importo medio mensile erogato dall'Inps ai titolari di pensioni è infatti di € 654,86.

Un popolo di *equilibristi* che pur stringendo la cinghia, molto spesso è costretto a vivere ricorrendo al sostegno di associazioni di volontariato o alle mense della Caritas, dovendo decidere inoltre tra l'acquisto di medicine, l'affitto o il mangiare. Entro la prossima estate, a Roma nella vicinanze di S. Giovanni, nascerà l'*emporio della famiglia*. Un supermercato dedicato ai bisogni di quella povertà invisibile fatta di disoccupati e pensionati, una clientela un po' più particolare del solito, che non ce la fa ad arrivare non solo alla quarta settimana del mese, ma neanche alla terza o alla seconda. Malgrado questo quadro emblematico, nell'ultima Finanziaria nessun provvedimento è stato predisposto per dare soluzione ad una situazione divenuta inaccettabile.

Solo l'approvazione, come raccomandazione al Governo, di due emendamenti finalizzati ad adeguare le pensioni all'aumento dell'inflazione è stata la risposta del Parlamento. La perequazione automatica pari all'1,7%, per l'anno 2006, è l'ennesima beffa ai danni dei pensionati sempre più indebitati per vivere, tentando di conciliare il loro reddito all'aumento delle tariffe.

Lo stesso Ministero dell'Economia ne ha rilevato un rincaro record pari a +5,1% nell'anno 2005.

Una delusione per tutti coloro i quali si attendevano benefici dai processi di liberalizzazione.

Quest'ultima, invece di determinare concorrenza ha creato monopoli tali da autorizzare aumenti dei prezzi senza alcuna relazione con l'andamento dell'inflazione programmata.

L'Italia è l'unico paese in Europa in cui dopo dieci anni di liberalizzazione non vi è stato nessun miglioramento dei servizi. E' pertanto fallita la politica dei redditi cui solo i sindacati ne continuano il rispetto scaturito dallo storico accordo del 1993. La rabbia dei pensionati schiacciati tra il caro vita e le promesse elettorali non può tradursi in una semplice lamentela.

Servono coesione, unità e determinatezza per moralizzare i moralizzatori, risolvendo i loro problemi ridimensionando quei politici sempre più interessati alle poltrone per assicurarsi prebende e privilegi.

Giuseppe Torrente



*In merito
alla vigenza triennale
dei contratti di lavoro
dei pensionati ex ferrovieri,
il S.A.Pens.
scrive al
Ministro Baccini.*

Roma 27/02/2005

Prot. N. 167/sg/tg

- On. Mario Baccini
Ministro per la Funzione Pubblica

Oggetto: art. 7-ter
Legge 43/2005

Decretata la fine della XIV^o legislatura, con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale chiede una specifica convocazione avente lo scopo di definire la ripartizione delle risorse resosi disponibili per l'anno 2005, in applicazione dell'articolo 7-ter della legge 31 marzo 2005 n. 43.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Segretario Generale
S.A.PENS, - Or.s.a.
Torrente Giuseppe

DOCUMENTO FINALE MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI

L'assemblea dei pensionati tenutasi in data odierna, presso l'Istituto Sacro Cuore di Roma, sentite le relazioni introduttive e gli interventi

Plaude

All'unità dei pensionati fondata sui problemi concreti della categoria e sulla esigenza di portare avanti provvedimenti che debbono consentire un diverso metodo di perequazione per garantire aumenti di pensioni realmente legati all'aumento del costo della vita ed alla dinamica salariale

Rivendica

L'abolizione delle pensioni d'annata che rappresentano una vergogna sociale così come evidenziato dalla sentenza 30/2004 della Corte Costituzionale


Auspica

Il rafforzamento e l'allargamento del Forum dei pensionati oggi costituito dalle 17 Associazioni ed Organizzazioni rappresentative dei pensionati che hanno dato vita a questa importante e numerosa assemblea

Decide

Di delegare il Forum ad organizzare una manifestazione pubblica nazionale, per il prossimo mese di maggio, per presentarsi uniti davanti al nuovo Governo (qualunque esso sia), far comprendere che i pensionati italiani sono stanchi di subire e pretendere che le promesse fatte in campagna elettorale si traducano in atti concreti.

Roma 28 febbraio 2006



La politica e gli affari

Ad un primo sguardo di lettura, questo scritto potrebbe essere un frammento di storia attuale. Si tratta di ripensare per qualche minuto alle vicende del nostro paese che gira e rigira, si rimpalla da una generazione all'altra sempre gli stessi problemi; ampliati, aggravati e ingigantiti dall'evolversi del tempo. Recenti fatti bancari-politici hanno riportato all'attualità la trita domanda... *deve la politica occuparsi degli affari?*

Cioè di operazioni che riguardano i soldi?

La prima risposta, facile, suona... un bel no!

La politica, - *vuol dire realizzare* (A. De Gasperi)

La politica è un mestiere (G. Bocca)

Che perfetto uomo politico sarebbe stato Giuda (A. Tournier)

Il politichese: messaggi in codice da politico a politico passando sulla testa dei cittadini (U. Eco);

la politica dicevo, gli uomini che fanno politica, e il Parlamento, il Governo di quel momento, devono fare almeno nelle palesi intenzioni, le scelte cioè decidere il da farsi.

Ad essi non manca il tempo per discutere, documentarsi e, se del caso, ricorrere alle tanto gradite consulenze esterne.

Può sembrare facile, ma non lo è perchè quando la posta è alta e l'ipotesi di guadagno sembra un buon boccone, si accende immediatamente un gioco in cui noi siamo maestri.



Le manovre di corridoio, perchè la politica faccia una scelta anziché un'altra, perchè si vada al nord o al sud o viceversa, si prediliga un lavoro anziché un altro, a questo punto si sprecano.

Naturalmente le industrie e le imprese, i personaggi interessati alla cosa hanno i loro santi protettori in Parlamento o anche semplicemente, a volte, degli *yes-man* da poter facilmente condizionare. Nei parlamenti dei Paesi anglosassoni esistono ufficialmente i gruppi che parteggiano apertamente a difesa degli interessi di grandi industrie; auto, armi, costruzioni navali, edilizia, agricoltura ecc., senza farne mistero.

L'essenziale, come dice il famoso proverbio cinese... *non importa se il gatto sia bianco o nero, importa che prenda*

il topo. Cioè che si faccia la scelta giusta, la più aderente possibile all'esigenza del paese e della gente, la meno succube di che ha fatto le *manovre*. Nel nostro paese ove le influenze esterne al Parlamento pesano notevolmente (farmaceutica, alimentari, industriale, borsa ecc.) di *lobby* non se ne vuol sentir parlare.

Tutti coloro che siedono in Parlamento asseriscono di avere ancora *la tunica bianca*, poi le cose vanno come le cronache passate e recenti ci hanno narrato.

Mezze verità, bugie, delazioni, falsi ritratti, veline informative che viaggiano e giornali sempre



più di parte. Prima di raccontarvi del periodo storico, che come direbbe Tonino ...*ci azzecca* abbastanza con l'argomento tratteggiato, concludo esortando tutti gli uomini politici a ricordare che uno degli *handicap* più gravi del nostro paese è la brutta abitudine di tenere in grande considerazione la furbizia, mentre l'eventuale percentuale di intelligenza è un *optional*. Da buon genovese rammento che... è *meglio essere che sembrare*.

A chiarimento aggiungo: *intelligenza* si intende la capacità di padroneggiare le situazioni nuove o risolvere i problemi, più che con l'esperienza, mediante la comprensione di rapporti esistenti tra i vari elementi della situazione.

Furbizia, etimologia discussa dal francese Fourbir (vuotare le tasche?) chi sa mettere in atto accorgimenti abili e sottili atti a procurarsi vantaggi e utilità.

Il Piemonte nella prima metà del 1800 e oltre ha avuto la fortuna di possedere un uomo politico che si chiamava Camillo Benso Conte di Cavour. Grande statista, ancora prima notevole innovatore dell'agricoltura, uomo d'affari e capace. Alla fine del 1840 un gruppo di imprenditori genovesi, capitanati dal Duca di Galliera, uno dei più importanti uomini del suo tempo, a Genova lui e la moglie fecero ogni tipo di donazione, a cominciare dall'Ospedale Galliera tuttora funzionante e altre cose, tra cui una donazione di 20 milioni di quel tempo per l'ammodernamento del porto; presentò, dicevo, al Governo di Torino uno studio per la realizzazione di una linea ferroviaria che, in prima istanza, doveva svilupparsi da Genova (Piazza Caricamento zona porto) a Pozzolo Formigaro e da lì diramarsi una parte in direzione di Alessandria-Torino e un'altra direzione Lago Maggiore-Novara.

Si accende la miccia: chi paga?

Previsione di spesa 50 milioni circa, di quelli

del tempo in cui mio nonno faceva mattoni alla fornace per 5 Lire ogni mille.

Pagherà lo Stato? Entra in scena il capitale privato; Cavour propendeva per la seconda ipotesi, lui come *tracciato* pensava già a Milano.

Gli svizzeri e i francesi formano una finanziaria e si offrono per intervenire. Nomina di una commissione (siamo sempre italiani): grande duellare di ipotesi e proposte, sembra prevalere il privato, tutti vogliono partecipare; a Ginevra sono pronti 30 milioni di franchi svizzeri, vogliono il treno a Milano. Febbraio 1845 improvvisamente prevale la soluzione statale; costruirà lo Stato e Cavour nonostante il suo peso politico ed economico segna il passo.


La neonata Azienda Generale delle Strade Ferrate si rivolge agli inglesi per il materiale atto alla costruzione della ferrovia. Scoppia la grana della precipitosa Guerra del 1848.

Tutta l'Europa ribolle è davvero un quarantotto. Gli inglesi nella fornitura del materiale per la linea fanno inizialmente una figura non brillante. Non superano i collaudi, le ferrovie piemontesi puntano i piedi e vincono la causa per danni. Ad un certo momento sorge il problema di realizzare una locomotiva atta a superare la pendenza del Passo dei Giovi.

Viene convocato addirittura Giorgio Stephenson, ingegnere inglese, padre delle locomotive a vapore. Non trovò soluzioni e rinunciò.

Non rinunciarono a risolvere il problema i tecnici e gli operai liguri che costruiscono la prima locomotiva da montagna e la chiamarono Sampierdarena. Poi la girandola degli affari seguì per i rami collaterali la Torino-Savigliano ecc., ma ad un certo punto... *il signor Conte*... ormai diventato uomo politico di rango e di livello europeo smise di occuparsi della questione ferroviaria... *non ritenendolo più opportuno in quanto, lui, Primo Ministro*.

Pier Luigi Villa



Ritornano le ganasce fiscali

Il Codacons: odiosa pratica di sapore medioevale



Sono dunque ritornate le *ganasce fiscali* una *pratica* di recente istituzione che, attraverso il blocco dell'auto o della barca, costringe il contribuente moroso a pagare quanto dovuto al fisco (tasse od anche una semplice multa) pena l'impossibilità di utilizzare un bene mobile di trasporto. I molti dubbi sulla legittimità dei provvedimenti adottati e l'assenza di un regolamento di attuazione avevano indotto l'Agenzia delle Entrate a sospendere i provvedimenti in attesa di maggiore chiarezza. Ora la stessa Agenzia ha sciolto i dubbi ed ha emanato una nuova risoluzione reintroducendo la possibilità, per le aziende concessionarie, di ottenere la riscossione dei tributi attraverso il fermo dell'auto sia pure con qualche piccola variazione rispetto al passato. Le ganasce fiscali non possono essere disposte se prima non è stata data notizia all'interessato – chiarisce appunto la risoluzione dell'Agenzia. E' opportuno - si spiega nel documento - far precedere il fermo da un preavviso.

Il preavviso deve contenere un ulteriore invito a pagare le somme dovute esclusivamente presso gli sportelli della concessionaria, entro i successivi venti giorni a partire dalla notifica.

Qualora il contribuente inadempiente non provveda, il preavviso stesso – precisa l'Agenzia – assumerà il valore di comunicazione di iscrizione del fermo. Si tratta di un piccolo passo avanti, perché prima il cittadino si vedeva recapitare il provvedimento di blocco senza neppure sapere perché, magari per una multa dimenticata. Con la risoluzione n.2/E del 9 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha revocato quella del 22 luglio 2004 che congelava la possibilità di pignoramento del bene mobile in assenza di disposizioni specifiche. Quest'ultima decisione era stata presa a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato che, confermando un provvedimento del Tar del Lazio, aveva vietato la possibilità di applicare tale forma di costrizione in assenza di regole certe.

Ora dopo l'approvazione del recente decreto fiscale, secondo la predetta Agenzia, non esistono più motivi per astenersi da questa pratica. Per esigenza di corretta informazione trascrivo il testo della risoluzione di cui sopra:

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 2/E, Roma 9 gennaio 2006

“L'articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2005, ha stabilito che le disposizioni previste dall'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di fermo di beni mobili registrati, debbano essere interpretate nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 di tale ultimo articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario della riscossione sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503 del 1998, quanto alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti del fermo stesso. Tale norma conferma la correttezza dell'interpretazione assunta da questa Agenzia prima con la circolare n. 221 del 24.11.1999 e, successivamente, con la risoluzione n. 64 dell'1.3.2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, sono venute meno le ragioni che avevano indotto la scrivente ad impartire ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, con la risoluzione n. 92 del 22.7.2004, istruzioni affinché si astenessero temporaneamente dal disporre fermi amministrativi relativamente ai ruoli di questa Agenzia. Al riguardo, restano ferme le indicazioni fornite, a suo tempo, alle società concessionarie con la nota n. 57413 del 9.4.2003 e, di conseguenza, si ritiene opportuno che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.”

Secondo le **associazioni dei consumatori** restano tuttavia forti dubbi sulla legittimità e correttezza di una tale, odiosa, pratica. Innanzitutto, si esprimono dubbi sull'abilitazione del concessionario ad emettere provvedimenti restrittivi sull'uso di un bene del cittadino. Avremmo capito se ad emettere il provvedimento fosse un giudice od il prefetto... ma un privato! La mancanza di un regolamento di attuazione rende fortemente dubbia l'applicazione del *fermo*.

Il **Codacons** contesta decisamente il ritorno delle ganasce fiscali: "*Finché non verrà varato un regolamento attuativo* – dichiara il presidente Carlo Rienzi - *che stabilisca, tra l'altro, in modo chiaro l'entità monetaria del debito dal quale far partire i fermi amministrativi, riteniamo illegali le ganasce fiscali e i contribuenti che verranno colpiti da tale provvedimento potrebbero addirittura contestare le ipotesi di tentativo di estorsione ed abuso in atti d'ufficio.*"

Infine, si contesta l'entità del debito, in base al quale far partire il provvedimento. E' assurdo e forse anche immorale che un cittadino si veda bloccato un proprio bene per una sanzione di poche decine di euro. Pensiamo al danno morale e materiale per un pensionato che perde la possibilità di spostarsi, pensiamo al grave danno patrimoniale del proprietario di un automezzo commerciale.

In molti casi esiste una notevole sproporzione fra il danno all'erario ed il danno al cittadino.

Non possiamo esimerci, in conclusione, da una considerazione politica ed anche... morale.

In questi ultimi tempi sono stati posti in essere numerosi provvedimenti di condono che hanno consentito ad alcuni signori di risparmiare milioni di euro, saldando il loro debito col fisco con il solo 10% del dovuto, mentre per altri cittadini *scattano le ganasce fiscali*, magari per un debito di poche decine di euro. Siamo sempre in uno stato di diritto?

Gaetano Trigilio

Cartelle Impazzite

In relazione all'articolo pubblicato sul *Cicerone* inerente l'arrivo di *Cartelle di Imposta*, con la contestazione di somme, anche ingenti, non pagate sul TFR di quanti posti in quiescenza dopo il 2000, è ipotizzabile la concomitanza di due diversi e possibili errori:

1. l'applicazione da parte dell'impresa di una aliquota ridotta
2. molto più frequentemente, la comunicazione errata all'Agenzia delle Entrate, tramite Mod. 770, dell'importo TFR erogato ovvero, sulla quota maturata antecedente al 2000, il mancato scorporo di quanto accantonato dal lavoratore (si rammenta che fino a quando era in funzione la cosiddetta *buonuscita*, ovvero fino al 1995, una parte di questa era accantonata con trattenuta sullo stipendio del lavoratore).

Esiste una circolare dell'Agenzia delle Entrate nella quale si evidenzia questo ultimo errore e la prassi da adottare da parte degli uffici.

Annuncia anche una comunicazione a quanti risultassero vittime di questo errore ma, a dir la verità, non mi risulta che qualcuno l'abbia ricevuta.

Si suggerisce:

1. Compilare il modulo di autotutela;
2. per evitare file e lunghe attese, prendere un appuntamento all'Agenzia delle Entrate (tramite numero verde **199126003** o tramite sito internet **www.agenziaentrate.it**);
3. presentarsi all'appuntamento già muniti di:
 - fotocopia del CUD relativo ai redditi dell'anno di quiescenza;
 - fotocopia della cartella esattoriale;
 - fotocopia di un eventuale (e malaugurato) versamento.

Il tutto da consegnare all'agenzia insieme al modulo di autotutela.


In linea di massima l'importo da pagare si riduce a qualche decina di euro.

Antonio Torre

Invalidità civile presso l'Inps

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps nella seduta del 17 gennaio scorso ha approvato una deliberazione ed un ordine del giorno aventi rispettivamente in oggetto il trasferimento delle competenze in materia di invalidità civile e la richiesta di modifiche legislative.

Il DL 203/2005 convertito nella legge 248/2005 prevede il trasferimento all'Inps dell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Per quanto attiene al procedimento sanitario, i compiti nella gestione dell'invalidità civile sono demandati:

- alle ASL attraverso le proprie Commissioni mediche;
- al Ministero dell'Economia attraverso le proprie Commissioni mediche di verifiche.

Per quanto riguarda il completamento della fase amministrativa sono competenti:

- le Regioni
- le Province Autonome (Trento e Bolzano)
- le Prefetture (per la sola Regione Sicilia)
- i Comuni
- l'Inps

Con il DL 203/2005 all'Inps, oltre alle funzioni riguardanti il pagamento delle prestazioni, sono state attribuiti i compiti fino ad oggi svolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 1 gennaio 2005 il ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico legale è abolito, ma rimane invece la possibilità di impugnare in via amministrativa i provvedimenti di rigetto adottati dagli Enti territoriali ovvero dell'Inps.

Il Consiglio di Vigilanza, valutate le nuove norme introdotte, ha rilevato tempi eccessivamente lunghi nella definizione delle istanze, l'intervento di troppi soggetti pubblici nel procedimento amministrativo, la scarsa omogeneizzazione sul territorio dei comportamenti, la presenza di notevole e crescente contenzioso. L'ordine del giorno approvato chiede pertanto agli Organi Istituzionali di rivisitare complessivamente la normativa al fine di superare l'attuale frammentazione tra più Enti dell'iter amministrativo e di valutare la possibilità di reintrodurre, in ambito amministrativo, la possibilità di esperire il ricorso amministrativo prima di avviare l'azione giudiziaria e di aggiornare le tabelle di valutazione delle menomazioni in linea con le scale di valutazioni adottate a livello internazionale.



Quota impignorabile della pensione

Il comma 346 dell'articolo 1 della legge 23/12/2005 n.266 (Finanziaria 2006) ha, tra l'altro, stabilito che nel caso di cessione di pensione... è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo (che, come è noto, per l'anno in corso ammonta a € 427,58 mensili).

Con due note operative (n.5 e n.8) l'Inpdap ha fornito delucidazioni circa le modalità procedurali riguardanti la materia.

L'Istituto di Previdenza ha chiarito la differenza tra il criterio applicativo volto ad individuare la quota di pensione pignorabile/cedibile, alla luce della disposizione con la quale il legislatore ha fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo e gli interessi di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sulla pensione, fermo restando l'esigenza, costituzionalmente protetta, di assicurare comunque al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

La sentenza della Corte Costituzionale n.506/2002, ha fatto richiamo all'articolo 38 della Costituzione, che al secondo comma stabilisce che *«i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»*.

Nessuna trattenuta può pertanto essere operata per pignoramento ovvero, nessuna quota di pensione potrà formare oggetto di cessione, se la pensione netta in pagamento, prima di effettuare il calcolo del quinto, risulti già inferiore al trattamento minimo.



Reversibilità al coniuge divorziato

La legge 28/12/2005 n.263 recante *interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile*, in tema di diritti alla pensione di reversibilità dal coniuge divorziato, ha statuito che per titolarità dell'assegno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 898/70 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale.

Alla luce di queste nuove disposizioni, le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità nei confronti dell'ex coniuge divorziato si verificano allorquando sia avvenuto il riconoscimento all'assegno divorziale da parte del Tribunale.

Ne consegue che, nei casi in cui il richiedente ex coniuge non sia titolare dell'assegno in questione, gli Istituti di previdenza emetteranno apposita determinazione negativa.

Compete oltretutto al Tribunale stabilire la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato in caso di concorso di questo ultimo, titolare di assegno divorziale, con il coniuge superstite. Gli Enti di previdenza procederanno alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, solo ed esclusivamente, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, precisando che non potrà essere erogata nessuna quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente titolo per la determinazione dell'ammontare della quota.

Decisioni della Corte dei Conti

Negli ultimi mesi importanti decisioni, riguardanti l'indennità integrativa speciale, sono arrivate dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale del Lazio, quella di Cagliari e della III Sezione d'Appello. Nonostante i tentativi degli Enti di previdenza di contrastare le richieste dei pensionati, sono sempre più frequenti le decisioni della Magistratura Contabile nel ritenere legittima la richiesta



relativa alla corresponsione dell'i.i.s. nella misura intera alla data di maturazione della massima anzianità di servizio nonché il diritto della stessa indennità su più trattamenti pensionistici. La Corte dei

Conti del Lazio con sentenza 1141/05 ha dichiarato **il diritto della ricorrente alla corresponsione della i.i.s. nella misura intera sin dalla data di maturazione della massima anzianità di servizio**. Questa importante decisione spiega perchè anche al dipendente cessato anticipatamente dal servizio, va riconosciuta la misura intera al compimento dell'anzianità massima. In buona sostanza, l'i.i.s. non può continuare ad essere corrisposta proporzionalmente al numero di anni di servizio prestato. L'art. 10 del DL 29/1/1983 n.17 convertito nella Lg. 25/3/1983 n.79 stabilisce che **"dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento" "sono attribuite per l'intero importo" "le variazioni dell'indennità integrative speciale"**. La Corte ha affermato che il ripristino dell'importo intero della variazione, così come indicato nella Relazione Parlamentare al DL 17/83, deve

intendersi nella misura spettante al personale collocato in quiescenza con la massima anzianità. Secondo una giurisprudenza ormai pacifica della Corte dei Conti, il cumulo della i.i.s. è consentito a favore del pensionato che presti opera retribuita, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 566/1989. La stessa Corte aveva invece ritenuto, in un primo tempo, che permanesse il divieto del cumulo delle predette indennità, nell'ipotesi di titolarità di due o più trattamenti di quiescenza, fatto salvo il cosiddetto minimo INPS.

Oggi detto orientamento è stato rivisto, con sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna e della Sezione III Centrale d'Appello viene affermata la cumulabilità delle indennità integrative speciali anche nel caso del titolare di due pensioni, non avendo il legislatore, secondo l'indicazione della Corte Costituzionale, fissato il limite di reddito entro il quale il cumulo sia consentito.

Non vi sono pertanto ragioni per non ritenere legittimo il diritto di cumulo anche nel caso del titolare di due trattamenti pensionistici, in cui l'emolumento (i.i.s.) ha una funzione identica a quella svolta nell'ipotesi di pensionato che presti opera retribuita.

Va infine precisato che l'i.i.s. ha perso l'originale natura di assegno accessorio destinato a garantire i redditi da lavoro dipendente e assimilati contro le variazioni del costo della vita, avendo assunto a tutti gli effetti natura retributiva, così come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 243/93 e ordinanza 438/98).



Riscatto periodo di laurea per il calcolo della pensione

Per il calcolo della pensione possono essere considerati periodi contributivi non strettamente legati ad attività lavorativa come, ad esempio, gli studi universitari.

La possibilità di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale del corso universitario è riconosciuta a tutti gli iscritti al fondo lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali, alle casse professionali, alla gestione separata, ai fondi sostitutivi (INPDAP). Si possono riscattare i seguenti periodi:

- **Corso di laurea**
- **Diplomi universitari**
(corsi di durata non inferiori a due anni e non superiori a tre)
- **Diplomi di specializzazione**
- **Dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiori a due anni**

L'onere del riscatto viene determinato in base alle norme che regolano la liquidazione della pensione. Il criterio di scelta è legato all'anzianità contributiva raggiunta dall'interessato alla data del 31 dicembre 1995.

Per coloro che hanno iniziato l'assicurazione previdenziale dopo tale data il calcolo sarà esclusivamente contributivo.

In quest'ultimo caso i periodi del riscatto non potranno essere utilizzati per perfezionare il diritto a pensione in base a 40 anni di retribuzione.

I contributi eventualmente versati a titolo di riscatto dei corsi di studi succitati sono interamente deducibili dal reddito soggetto a IRPEF.

Per eventuali informazioni in merito ci si può rivolgere alle nostre Segreterie Regionali.



Invalidità civile

L'invalidità civile è una delle forme di assistenza garantite dallo Stato a ogni cittadino invalido o inabile al lavoro. L'invalidità per essere considerata civile non deve essere procurata da cause di lavoro, di guerra o di servizio.

Requisiti per ottenere prestazioni economiche

Interessati con meno di 18 anni

- Indennità di accompagnamento per il minore che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

Interessati fra 18 e 65 anni

- indennità di accompagnamento per coloro che abbiano invalidità totale e inabilità permanente al lavoro (100%) e con necessità di assistenza continua
- assegno mensile per coloro che hanno invalidità riconosciuta superiore al 73% e che non abbiano redditi superiori ad un certo limite;

- pensione per coloro che abbiano un'invalidità del 100% e non superino un certo limite di reddito.

Interessati oltre 65 anni

- indennità di accompagnamento per coloro che siano nella condizione di invalido al 100% e con necessità di assistenza continua o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnatore.

Cittadini ciechi civili

- indennità per ciechi assoluti
- indennità per ciechi parziali
- per i ciechi di età tra 18 e 65 anni in attesa di occupazione è prevista in aggiunta anche una pensione;

Cittadini sordomuti

- indennità di comunicazione
- sordomuti tra 18 e 65 anni in attesa di occupazione in aggiunta all'indennità è prevista una pensione.

Cittadini pluriminorati

- alle persone affette da più minorazioni che singolarmente darebbero origine ad una delle indennità sopraccitate è riconosciuta un'indennità pari alla somma delle singole indennità.

Presentazione della domanda

La domanda per ottenere i benefici di cui sopra va presentata all'ASL di appartenenza – Ufficio Medicina Legale – dove un'apposita Commissione medica effettuerà gli accertamenti necessari.

Si ricorda che le indennità sono corrisposte al solo titolo della minorazione e quindi non sono legate al reddito né all'età, mentre l'assegno mensile e la pensione sono vincolate al reddito e all'età dell'interessato.

Le nostre sedi sono a disposizione per le informazioni del caso.





SETTORE PENSIONATI

SEGRETERIA REGIONALE VENETO

V. Ariosto, 5 - 30171 Mestre (Ve)

Tel. 041937336 Tel.F.S. 4432 Fax Telecom. 041937336 Fax F.S. 4594 E-mail: sr.venezia.onsaferrovie@sindacatoorsa.it

E' stata inaugurata, il 1° febbraio 2006, la nuova sede Or.S.A. di Mestre, ampliata e ristrutturata per consentire al settore Pensionati di avere uno spazio dedicato alla loro attività.

Tale iniziativa rende la sede di Venezia, che ha valenza Regionale, più idonea e consona ad accogliere tutti gli iscritti, i lavoratori delle Ferrovie ed i pensionati.

Alla cerimonia cui hanno partecipato il Segretario Nazionale S.A.Pens. Giuseppe Torrente (nella foto con il Segretario Regionale Veneto Mario Leotta), numerosi iscritti, simpatizzanti, e tutti i Segretari Compartimentali dei Settori Ferroviari e degli Appalti. Erano, altresì, presenti i più importanti rappresentanti di RFI e Trenitalia che, complimentandosi per l'adeguatezza e la funzionalità della sede, hanno espresso il Loro augurio di Buon Lavoro.

Oggi l'OrSA di Venezia può – dunque – vantare una struttura integrata con gli spazi necessari, non solo per l'attività sindacale nel suo complesso (è infatti dotata di sala riunioni, segreteria e sala computer), ma per tutti i servizi a questa connessi (attività fiscale, collegamento con il Patronato Enapa, supporti legale e previdenziale).

Tutto ciò è il frutto, non solo dell'impegno dell'OrSA Ferrovie, ma del decisivo contributo dei nostri pensionati che supportano al meglio l'attività della sede compartimentale e delle sedi provinciali di Padova e Treviso.

L'esperienza veneziana insegna che le sinergie tra le varie componenti dell'OrSA, tutte finalizzate al comune obiettivo di tutela dei diritti di lavoratori e pensionati, è l'elemento essenziale e primario per la crescita della nostra Organizzazione che – nel Veneto – può vantare un significativo numero di aderenti, oltre ad una sempre più crescente considerazione in ambito aziendale e regionale. Non per nulla l'OrSA dei Trasporti è firmataria – tra l'altro – di accordi nel settore marittimo e dell'autoferro, oltre ad essere interlocutore riconosciuto nei confronti del Governo regionale per tutte le tematiche legate al mondo dei trasporti.



*Il Segretario Regionale
Leotta Mario*





Qual buon vento!

Tutto... in trentacinque anni e della sua città



Se è vera la teoria per la quale determinati personaggi con la loro arte hanno il compito storico di rischiarare la quotidianità della vita, possiamo tranquillamente asserire che la meteora Wolfgang Amadeus Mozart nato 250 anni fa, il 27 gennaio 1756, con la sua scia musicale rischiarò e deliziò tuttora l'umanità. Non si sa molto dei primi anni di vita di Mozart. È certo che egli venne in contatto con la musica molto presto. Quando infatti il padre cominciò a impartire alla sorella lezioni di clavicembalo, il piccolo Wolfgang Amadeus, che allora di anni ne aveva tre, dimostrò immediatamente uno spiccato interesse per la musica. Egli amava trascorrere ore intere a strimpellare sulla tastiera.

Discusso, criticato, osannato, geniale e opportunista, tutto questo e forse altro dobbiamo tuttavia parlare di lui come musicista.

Durante la sua breve vita Mozart ha composto ben 626 opere: la prima all'età di soli 5 anni, l'ultima poco prima della sua morte. Questa prestazione straordinaria non era solo il risultato del suo particolare zelo ma risultava anche dalla sua abilità a comporre mentre era occupato con tutt'altro. Ha creato uno stile proprio e inconfondibile.

Le opere e i Singspiele fanno parte dei capolavori più famosi.



Wolfgang Amadeo Mozart



Complessivamente, nel corso di 25 anni, ne compose ben 20, tra le più famose: *Il flauto magico*, *Le nozze di Figaro*, *Don Giovanni* e *Così fan tutte*.

Come tutti i grandi nella sua vita breve, finita poi nella fossa comune del cimitero di Vienna il 5 dicembre 1791, non gli sono mancati i nemici, gli amici, le donne, i soldi e il mistero, e per giunta un carattere bizzarro, vulcanico e imprevedibile. Viene annoverato tra i geni della musica.

Dotato di raro talento, manifestatosi precocemente, morì a trentacinque anni lasciando però pagine indimenticabili di musica sinfonica, da camera, sacra e operistica.

Mozart venne al mondo in una città dall'incomparabile fascino per la sua architettura, e la bellezza paesaggistica dei suoi dintorni, parliamo di Salisburgo naturalmente.

Grazie al suo insieme architettonico e armonioso, l'intero centro storico sulle due rive del fiume Salzach è stato dichiarato Patrimonio Culturale Mondiale dall'UNESCO nel 1997.

Il fiume divide la città in due parti: sulla parte sinistra della Salzach la città vecchia con la Cattedrale, l'Abbazia di San Pietro, la Chiesa dei francescani, il Municipio, la Getreidegasse con la casa natale di Mozart ecc.

Sulla parte destra della Salzach la città nuova con: la Linzergasse, l'abitazione di Mozart, il Parco Mirabell, il Mozarteum ecc. A causa della sua posizione geografica, Salisburgo ha

avuto sempre un'economia fiorente, grazie anche alla presenza delle miniere di sale. Su di lei possiamo aggiungere che fu fondata da alcune tribù celtiche e in seguito trasformata dai romani, e distrutta dai barbari. La città risorse col nome di Salzburg, che significa città del sale per opera del Vescovo Ruperto alla fine del VII secolo dopo Cristo.

Per oltre un millennio la città fu governata da Vescovi e da Arcivescovi che, in seguito, ebbero anche il titolo di Principi dell'Impero.

Sensibili alle arti i principi/vescovi furono dei generosi mecenati e si circondarono di architetti, di scultori e di pittori, in particolare italiani, che nei secoli XVII e XVIII arricchirono la città di mirabili tesori artistici.

La Getreidegasse (via dei cereali), è la via principale della città, i portoni delle case sono riccamente decorati, le insegne di ferro battuto, talvolta dorato sono originarie del XVI - XIX secolo.

Incantevole città, in qualsiasi momento dell'anno visitabile, non deluderà mai, infatti – come disse il poeta austriaco Hermann Bahr – Salisburgo è sempre bella e si ha sempre l'impressione che proprio in questo momento sia particolarmente bella ...”.

Un passato ricco e superbo ed un presente vivace e dinamico fanno di Salisburgo una città che vale la pena visitare non solo una volta!

Cetty Patti



I vostri quesiti

a cura di Fausto Mangini

Sono un dipendente delle Ferrovie dello Stato di 59 anni che nel mese di marzo del 2006 matura 39 anni di contribuzione.

Avendo deciso di usufruire del famoso bonus dal 1° aprile prossimo chiedo: quando devo presentare la domanda?

Considerato che il calcolo della pensione resta bloccato ai 39 anni di contributi maturati, una volta terminato il periodo in cui posso usufruire del bonus (31/12/2007), se resto in servizio per un altro anno che cosa succede?

firmato

Nel suo caso avendo maturato da tempo i requisiti per la pensione di anzianità, può chiedere il bonus in qualsiasi momento non essendo più vincolato alle cosiddette finestre.

Nell'ipotesi comunque che voglia usufruirne dall'1/4/2006 la domanda va presentata all'Inps entro il 31 marzo prossimo.

Se alla fine del periodo di vigenza del bonus, per il quale non si può escludere del tutto una proroga, decide di restare in servizio i contributi versati dal 1° gennaio 2008 in poi daranno diritto ad un supplemento di pensione. Questo alla cessazione dell'attività, sarà calcolato con lo stesso sistema (retributivo) con il quale sarà liquidata la pensione di anzianità maturata con i contributi versati fino al 31 marzo del 2006.



Il sottoscritto è rimasto vedovo. Vuole sapere come sarà calcolata la pensione di reversibilità, considerato che la moglie percepiva la minima di 420 € al mese e che il suo reddito è di circa 30.000 € all'anno.

firmato

Con la sentenza 495/95 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei familiari superstiti ad ottenere una quota di pensione (60% per i vedovi) calcolata sull'intero importo percepito dal pensionato deceduto, comprensivo dell'integrazione al minimo. L'importo si calcola soltanto sulla pensione maturata dal deceduto con i soli contributi, nel caso in cui il coniuge superstite abbia redditi superiori al limite di legge (10.920,52 € nel 2005).

Sono un pensionato invalido al 100%.

Chiedo se per la moglie casalinga ho diritto a un assegno mensile di 46,48 € al mese, invece di quello di 10,33 € che percepisco attualmente, visto che il mio reddito non supera il limite di 21.293 € previsto per le coppie in cui uno dei coniugi risulti inabile.

firmato

Sì, ne ha diritto e presentando all'ente di previdenza una domanda, con la documentazione da cui risulta lo stato di inabilità e i redditi conseguiti in passato, potrà ottenere anche gli arretrati per la differenza di importo relativi agli ultimi cinque anni.



Sono divorziato e percepisco una pensione di vecchiaia. Ho un figlio di 38 anni, convivente e a mio carico, al quale è stato riconosciuto un'invalidità del 75% in base al quale percepisce l'assegno di invalidità civile di 233,87 € al mese. Ciò premesso chiedo: la pensione d'invalidità civile continuerà ad essere corrisposta anche se si occupa nei cosiddetti lavori protetti?

Alla mia morte avrà diritto alla pensione di reversibilità e, in caso affermativo in quale misura?

firmato

Finché il genitore è in vita il figlio invalido conserva il diritto all'assegno mensile se il reddito di lavoro, proveniente da qualsiasi attività, non supera il limite previsto dalla legge, che è pari a 4.017 € nel 2005. Al momento della morte del genitore avrà diritto alla pensione di reversibilità solo se verrà riconosciuto permanente inabile a qualsiasi lavoro.


In questo caso l'Ente di Previdenza liquiderà sull'importo percepito al momento del decesso una quota pari: al 70% se non concorre il coniuge divorziato perché nel frattempo si è risposato; al 20% in caso contrario. Attenzione, però: se l'inabilità resterà al 75%, perderà l'assegno mensile qualora l'importo annuale della pensione di reversibilità risulti superiore al limite di reddito prima indicato (4.017 € nel 2005). Se, invece, si dovesse aggravare, questo limite verrà a cadere.



Vorrei sapere, se in caso di successione ereditaria, l'erede è esonerato dalla presentazione della dichiarazione ICI al comune in cui è ubicato l'immobile ereditato, in quanto è la stessa agenzia delle entrate che trasmette copia della successione al comune interessato. Se invece l'erede presenta ugualmente la dichiarazione ICI al comune, cosa comporta?

firmato

A decorrere dal 25/10/2001, vale a dire per le successioni apertesi a partire da questa data gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI (art.15, comma 2 Legge 383/2001). Difatti, la locale Agenzia delle Entrate competente, che ha ricevuto la dichiarazione di successione, ha l'obbligo di trasmettere una copia della dichiarazione stessa prodotta dagli stessi soggetti a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Tuttavia, se il soggetto interessato (erede o legatario) ritiene opportuno procedere alla separata presentazione della dichiarazione ICI, può farlo tranquillamente.



Ho sentito dire che dal 2005 si possono riscattare i contributi non coperti (dai datori di lavoro disonesti) o non versati negli anni scorsi (dal 1961 in poi) dando le dimissioni del posto di lavoro. Ho 58 anni e 31 di contributi. Sono invalido civile al 70% e con Lg. 104/92. Non percepisco alcuna pensione. Che possibilità ho?

firmato

Per la contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione (è il caso del lettore) esiste una speciale regolarizzazione a pagamento del richiedente e cioè la domanda di costituzione di rendita vitalizia reversibile secondo l'art. 13 della Legge 1338/62 da presentare all'Inps.

Occorre, però, completare la domanda con documentazione dell'epoca dalla quale si possa evincere l'effettiva attività lavorativa svolta (busta paga, copia del libro matricola o paga e così via).



Ringrazio anticipatamente dell'attenzione, volevo farLe perdere qualche minuto chiedendo cosa pensa del fatto che tante donne come me, dopo aver lavorato regolarmente in fabbrica per 9 - 10 anni e aver lasciato il lavoro dedicandosi all'educazione dei figli, non percepiscano una pensione in base ai contributi versati? Non chiedo niente di più di quello che spetta a chi per esempio ha lavorato in un paese estero come l'Australia ed è tornato in Italia, o se straniero, dopo aver lavorato in Italia è tornato nel suo paese d'origine!

Sapendo poi che con leggi e "leggine" sono elargiti contributi figurativi e che dalle casse dell'INPS vengono spesi molti soldi per i motivi più svariati, mi chiedo perché non viene proposta da nessuno una legge che porti il limite contributivo uguale per tutti, oppure che privilegi, come il vitalizio per chi fa politica per una legislatura di appena 5 anni (parlamentari, consiglieri, regionali...) venga tolto a tutti!!! Nella mia posizione ci sono migliaia di donne che hanno dedicato la propria vita alla famiglia e soprattutto ai figli senza far pesare alla società la loro educazione, gli stessi figli che adesso contribuiscono a mantenere il sistema pensionistico (avendoli educati bene non si sono persi per strada e sono diventati la spina dorsale della società di oggi!).

Sono talmente esasperata da questa ingiusta situazione, che a 63 anni, dopo 35 splendidi anni di matrimonio, per non essere più di peso a mio marito, sto seriamente pensando al divorzio, per poter così usufruire almeno della pensione sociale!!!

Le sembra giusto però, che elettrici come me, debbano giungere a queste decisioni estreme, aggirando le leggi, per ottenere quello che le dovrebbe essere dovuto?!

Ringrazio ancora ed in attesa di un Vostro riscontro Le porgo i più cordiali saluti!

firmato

Mi permetto di suggerire una strada alternativa a quella che lei sarebbe interessata a intraprendere, se al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro avesse chiesto l'autorizzazione a versare i contributi volontari, anche senza versarli; oggi avrebbe mantenuto il diritto ad avere la pensione con 15 anni di contributi, versando naturalmente quelli mancanti.

Inoltre per ogni maternità avvenuta in periodi non coperti da contributi, potrebbe recuperare ulteriori 11 mesi di contribuzione.

HDI ASSICURAZIONI Al tuo fianco, ogni giorno.

Scegli HDI,
con il nostro
"attestato dedicato"
il tuo risparmio è
immediato e continuato.

per i Dipendenti
e Pensionati
delle Ferrovie

La Tua polizza auto sceglila da Ferroviere

Per scegliere la Tua polizza auto, **HDI** ti ricorda tre nuove buone ragioni. Garantirsi un risparmio immediato e continuato. Godere una comoda forma di pagamento mensile. Ricevere in omaggio la nuova "FidelityCard InLinea".

La card esclusiva per partecipare a tante premianti occasioni.

*Per saperne di più
visita il sito
www.inlinea-hdi.it
oppure telefona
al Numero Verde
800.082.082*

HDI
ASSICURAZIONI

Al tuo fianco, ogni giorno.